

Lo stalking: ambito penale

Avv. Eugenia Scognamiglio

Disciplina codicistica

L'art. 612 bis del Codice Penale disciplina il reato di
stalking

Definizione giuridica

Art. 612 bis. Atti persecutori “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un timore fondato per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o dal medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Regime sanzionatorio

- 1) PENA BASE: reclusione da sei mesi a cinque anni
- 2) AUMENTI DI PENA :

La pena è aumentata se:

- a) il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato
- b) il fatto è commesso da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa
- c) il fatto è commesso attraverso strumenti informatici e telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se:

- ✓ il fatto è commesso a danno di un minore
- ✓ il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza
- ✓ il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104
- ✓ il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

Regime di procedibilità

Il delitto è punito:

- 1) a querela della persona offesa
- 2) d'ufficio se:
 - a) il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104
 - b) il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.